

Addì 18 giugno 2013 in Roma

Tra

CONFETRA

e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

premesso

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art.1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), e del successivo DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2013

convengono

in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 – che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale – che l'allegato schema di accordo aziendale ovvero di accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali specifiche intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Nel definire il presente accordo, le parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione così come previsto dal CCNL di settore.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


CONFETRA



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



SCHEMA DI ACCORDO AZIENDALE OVVERO DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Premesso che

- l'art.1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013;
- sono state successivamente emanate la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale/territoriale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa per l'anno 2013, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confetra potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n.15/2013 - mediante la stipula di accordi sindacali aziendali, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, facenti parte delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;
2. le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confetra nel territorio di, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al sistema confederale - stipulare accordi aziendali/territoriali con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n.15/2013.
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di, che svolgono le medesime prestazioni lavorative che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme ri-



chiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art.3 del DPCM 22 gennaio 2013;

4. in conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa, l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

